



## **DECRETO DI CHIUSURA TEMPORANEA LOCALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA a seguito della pandemia da COVID-19 (corona virus)**

Prot. n. 1109/I.2  
Lainate, lì 23/03/2020

Al Sig. Prefetto della Provincia di [Milanoprotocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:Milanoprotocollo.prefmi@pec.interno.it);  
Al Sig. Questore della provincia di Milano [urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it);  
Al Sindaco Città Metropolitana di Milano [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it);  
Al Sindaco del Comune di Lainate (MI) [comune.lainate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lainate@pec.regione.lombardia.it);  
All'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it);  
All'UST di Milano [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it);  
Alla Direzione della ASL di Rho [protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it);  
Al Corpo della polizia Municipale di Lainate [comune.lainate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lainate@pec.regione.lombardia.it);  
Alla Stazione dei Carabinieri di Lainate [tmi27986@pec.carabinieri.it](mailto:tmi27986@pec.carabinieri.it);  
Al Dipartimento della funzione pubblica [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it);

**Oggetto: chiusura temporanea locali dell'istituzione scolastica a seguito di  
pandemia da COVID-19 (coronavirus).**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSID.TO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli



- obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
- VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- CONSID.TO che il lavoro agile è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;
- VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
- VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla nota MIUR 351/12.03.2020;
- VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, avendo la presente istituzione disposto e organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi e le relative prestazioni lavorative tramite le determinate prot. n. [1037/l.2 dell'11 Marzo 2020](#) e n. [1080/l.2 del 16/03/2020](#) in modalità di lavoro agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata prodotta al Ministero del lavoro <https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/> in data 12/03/2020 ed integrata successivamente in data 20/03/2020;



- VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
- VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che:
- *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;*
  - le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
- CONSID.TO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
- CONSID.TA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;
- TENUTO C.TO della necessità di prevenire il contagio da Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
- CONSID.TO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;
- PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco nella Regione Lombardia sembra ancora non essere stato raggiunto;
- VISTA l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia che:
- al punto a)-23 proroga al 15 Aprile 2020 la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lombardia;
  - al punto a)-5 ordina la "sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche ...";
  - al punto a)-14 invita "per tutte le attività ... al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile";
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);
- VISTO l'art.396, comma 2, lett. I), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
- VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;



- VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;
- VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza;
- ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza;
- VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;
- VERIFICATO tra l'altro l'irreperibilità dei DPI (dispositivi di protezione individuali) quali mascherine a norma;
- A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;
- PREVIA intesa con l'RSPP d'istituto;
- PREVIA informativa all'RLS dell'istituto;

#### **D E C R E T A**

per tutti i motivi sopra indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:

**la chiusura temporanea di tutti i locali della presente Istituzione Scolastica a decorrere dalla data di domani 24 Marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020.**

Restano garantite le attività di didattica a distanza e amministrative in modalità di lavoro agile.

Il presente provvedimento:

- resterà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica [www.iclamarmoralainate.edu.it/](http://www.iclamarmoralainate.edu.it/)
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 gg dalla sua data di esecutività, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Nicola Fratini  
Firmato Digitalmente con firma PAdES